

AATO VERONESE

Autorità Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" - Servizio idrico integrato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale della Deliberazione n. 22 del 22 dicembre 2005

Oggetto: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196.

L'anno duemilacinque, il giorno ventidue, del mese di dicembre, alle ore diciotto e trenta, in Verona, nella Sede degli Uffici Operativi dell'AATO Veronese, siti in Via Cà di Cozzi n. 41, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'Ambito, a seguito di convocazione prot. n. 2122.05 del 19.12.2005.

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Pietro Robbi, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, essendo presenti tutti i componenti, ad eccezione dei consiglieri Paolo Tovo e Stefano Valdegamberi, dichiara aperta la seduta. Invita quindi il Consiglio di Amministrazione a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti, resi in forma palese.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE F.to Ing. Luciano Franchini IL PRESIDENTE F.to Pietro Robbi

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio, nella sede dell'Autorità, il giorno 10.01.06 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Verona, lì 10.01.2006

IL DIRETTORE Ing. Luciano Franchini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.01.06 in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio di guesto Ente, ai sensi di legge.

Verona, lì 26.01.2006

IL DIRETTORE f.to Ing. Luciano Franchini



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 22 del 22 dicembre 2005

Oggetto: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196.

PREMESSO CHE:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo:
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;



VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nella scheda allegata, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Autorità, che, in ragione dell'attività svolta dall'Ente, sono circoscritte alle operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari nonché di comunicazione a terzi esclusivamente in relazione all'attività di gestione del rapporto del personale impiegato a vario titolo presso l'AATO Veronese;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa Autorità deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 21 settembre 2005;

RITENUTO che le attività istituzionali svolte dall'Autorità, e nello specifico le operazioni di trattamento di dati personali, risultano omogenee a quelle effettuate dalle amministrazioni comunali, cui è direttamente riferito il suddetto schema tipo, e che allo stesso non appare necessario apportare modifiche sostanziali o integrazioni non formali che riguardano (a causa di ulteriori categorie di dati o di altre rilevanti operazioni di trattamento) casi in esso non considerati;

VERIFICATA quindi la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e ritenuta di conseguenza la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito Internet di questa Autorità all'indirizzo <u>www.atoveronese.it</u>;



RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Ente e che pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

VISTO il d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, relativo al "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO l'articolo 11, comma 2, lettera e), del vigente Statuto consortile che dispone la competenza del Consiglio di amministrazione ad approvare i regolamenti amministrativi, tecnici, contabili, del personale e comunque relativi al funzionamento del Consorzio:

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento, quanto segue:

1. DI APPROVARE il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice:

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'AUTORITA' D'AMBITO VERONESE

ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'AATO Veronese nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli



obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'AATO Veronese sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

ARTICOLO 3 Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" della scheda, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

INDICE DEI TRATTAMENTI

N° scheda	Denominazione del trattamento
	Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune

Scheda n. 1

Denominazione del trattamento

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'AATO Veronese.

Fonte normativa

Codice civile (artt. 2094-2134); d.P.R. 30.06.1965, n. 1124; l. 20.05.1970, n. 300; l. 7.02.1990, n. 19; d.lg. 19.09.1994, n. 626; l. 12.03.1999, n. 68; legge 8.03.2000, n. 53; d.lg. 18.08.2000, n. 267; d.lg. 30.03.2001 n. 165; d.lg. 26.03.2001, n. 151; d.P.R. 28.12.2000, n. 445; d.lg. 15.08.1991, n. 277; l. 14.04.1982, n. 164; d.lg. 6 settembre 2001, n. 368; CCNL comparto autonomie locali; Regolamento dell'AATO Veronese di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.



Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, d.lg. n. 196/2003).

Tipi di dati trattati

(In grassetto le tipologie dei dati trattati)

X	Dati di carattere giudiziario	X (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)	
	Vita sessuale	X (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)	
X		X certificazioni attestanti il buono stato di salute X prognosi al fine dell'applicazione della disciplina sulle assenze per malattia	
	Convinzioni	X politiche X sindacali	
	Convinzioni	X religiose X filosofiche X d'altro genere	
	Origine	X razziale X etnica	

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

x Raccolta:	X presso gli interessati	X presso terzi
x Elaborazione:	X in forma cartacea	X con modalità informatizzate
X Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare):	X interconnessioni e raffronti, comu individuate)	unicazioni (come di seguito

Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) alle organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle



trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;

- b) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro (INPS, INPDAP, INAIL);
- e) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, I. 300/1970 e CCNL).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato e di consulenza) nell'ente, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso gli uffici competenti dell'AATO Veronese per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte dell'AATO Veronese. I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

2. DI darne ampia diffusione, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.

Verona, lì 22 dicembre 2005

IL DIRETTORE F.to Ing. Luciano Franchini IL PRESIDENTE F.to Pietro Robbi



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta n. 25 del 22 dicembre 2005

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, lì 22 dicembre 2005

Il Direttore

Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria accerta la non rilevanza della proposta in esame.

Verona, lì 22 dicembre 2005

Il Responsabile Servizio Ragioneria F.to Dott. Ing. Luciano Franchini